



Documento di seduta

A9-0139/2021

23.4.2021

RELAZIONE

recante raccomandazioni alla Commissione sulle sfide per gli organizzatori di eventi sportivi nell'ambiente digitale
(2020/2073(INL))

Commissione giuridica

Relatore: Angel Dzhambazki

(Iniziativa – articolo 47 del regolamento)

Relatore per parere (*):
Tomasz Frankowski, commissione per la cultura e l'istruzione

(*) Procedura con le commissioni associate – articolo 57 del regolamento

INDICE

	Pagina
PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO	3
ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI RISOLUZIONE: RACCOMANDAZIONI CONCERNENTI IL CONTENUTO DELLA PROPOSTA RICHIESTA	13
MOTIVAZIONE.....	16
PARERE DELLA COMMISSIONE PER LA CULTURA E L'ISTRUZIONE.....	21
INFORMAZIONI SULL'APPROVAZIONE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO	28
VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO	29

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

recante raccomandazioni alla Commissione sulle sfide per gli organizzatori di eventi sportivi nell'ambiente digitale (2020/2073(INL))

Il Parlamento europeo,

- visto l'articolo 225 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),
- visto l'articolo 114 TFUE,
- vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare gli articoli 7, 8, 11 e 16, l'articolo 17, paragrafo 2, e gli articoli 47 e 52,
- vista la direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE¹,
- vista la dichiarazione della Commissione sugli organizzatori di eventi sportivi allegata alla risoluzione legislativa del Parlamento europeo, del 26 marzo 2019, sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto d'autore nel mercato unico digitale²,
- vista la direttiva (UE) 2019/789 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che stabilisce norme relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici e che modifica la direttiva 93/83/CEE del Consiglio³,
- visto il regolamento (UE) 2017/1128 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo alla portabilità transfrontaliera di servizi di contenuti online nel mercato interno⁴,
- vista la direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale⁵ ("direttiva sul rispetto dei DPI"),
- vista la direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno ("Direttiva sul commercio elettronico")⁶,
- vista la direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del

¹ GU L 130 del 17.5.2019, pag. 92.

² P8_TA(2019)0231.

³ GU L 130 del 17.5.2019, pag. 82.

⁴ GU L 168 del 30.6.2017, pag. 1.

⁵ GU L 157 del 30.4.2004, pag. 45

⁶ GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1.

22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione⁷,

- vista la direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi)⁸,
 - vista la raccomandazione (UE) 2018/334 della Commissione, del 1° marzo 2018, sulle misure per contrastare efficacemente i contenuti illegali online⁹ e la comunicazione della Commissione, del 28 settembre 2017, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, dal titolo "Lotta ai contenuti illeciti online: Verso una maggiore responsabilizzazione delle piattaforme online" (COM(2017)0555),
 - vista la comunicazione della Commissione, del 29 novembre 2017, al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo dal titolo "Orientamenti in merito ad alcuni aspetti della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale", (COM(2017)0708),
 - visto il memorandum d'intesa, del 25 giugno 2018, sulla pubblicità online e sui diritti di proprietà intellettuale promosso dalla Commissione europea e la relazione della Commissione sul funzionamento del memorandum d'intesa sulla pubblicità online e sui diritti di proprietà intellettuale (SWD(2020)0167/2),
 - visti gli articoli 47 e 54 del suo regolamento,
 - visto il parere della commissione per la cultura e l'istruzione,
 - vista la relazione della commissione giuridica (A9-0139/2021),
- A. considerando che lo sport svolge un ruolo fondamentale nella prosperità sociale, culturale ed economica dell'Unione e promuove i valori comuni di solidarietà, diversità e inclusione sociale, apportando notevoli contributi allo sviluppo economico e sociale;
- B. considerando che, a norma dell'articolo 165 TFUE, l'Unione contribuisce alla promozione dei profili europei dello sport, tenendo conto della natura specifica del medesimo; che è opportuno tenere conto del contributo dello sport al conseguimento degli obiettivi generali dell'Unione, quali la protezione ambientale, la digitalizzazione e l'inclusività, e che l'Unione dovrebbe mirare a sviluppare ulteriormente e preservare la dimensione europea dello sport nell'ambiente digitale;
- C. considerando altresì che lo sport promuove e instilla valori quali la tolleranza, il rispetto reciproco, la solidarietà, l'uguaglianza, l'inclusività, la diversità, l'equità, la cooperazione e l'impegno civico, contribuendo al contempo in maniera notevole ai

⁷ GU L 167 del 22.6.2001, pag. 10.

⁸ GU L 095 del 15.4.2010, pag. 1.

⁹ GU L 63 del 6.3.2018, pag. 50.

valori formativi e culturali, e può essere considerato una necessità culturale e sociale; che è essenziale che tali valori siano promossi dagli organizzatori di eventi sportivi, dalle emittenti, dagli intermediari online, dalle autorità nazionali e dalle parti interessate del settore dello sport; che la politica dello sport dell'Unione deve sostenere gli scopi e gli obiettivi degli sport sia professionistici sia dilettantistici e può contribuire ad affrontare le sfide transnazionali;

- D. considerando che lo sport funge da vettore per l'integrazione; che le parti interessate del settore dello sport, i comuni e la comunità sportiva dovrebbero cooperare per favorire il passaggio a un settore sportivo più sostenibile e inclusivo, agevolando la partecipazione agli eventi sportivi per tutti i settori del pubblico, in particolare le persone con minori opportunità, a prescindere dall'età, dal genere, dalla disabilità o dall'origine etnica;
- E. considerando che la cultura dei tifosi è un elemento indispensabile dell'esperienza sportiva e non solo un contesto per commercializzare un prodotto;
- F. considerando che i settori correlati allo sport rappresentano il 2,12 % del PIL dell'Unione e il 2,72 % dell'occupazione all'interno dell'Unione; che gli eventi sportivi comportano notevoli effetti per il territorio in termini sia di partecipazione che economici;
- G. considerando che gli sport di base sono il fondamento dello sport a livello professionistico, in quanto le piccole società sportive ne costituiscono la spina dorsale a livello europeo, apportano un notevole contributo alla crescita dei giovani atleti e operano principalmente su base volontaria; che 35 milioni di praticanti dilettanti contribuiscono allo sviluppo dello sport di massa e alla diffusione dei valori sportivi;
- H. considerando che lo sviluppo dell'ambiente digitale e delle nuove tecnologie ha facilitato l'accesso di tutti i tifosi alle trasmissioni di eventi sportivi su tutti i tipi di dispositivi, aumentando la potenziale esposizione a contenuti illegali e ampliando il numero di persone che possono accedere a tali trasmissioni, oltre ad aver offerto la possibilità di ottenere maggiore visibilità agli sport tradizionalmente non trasmessi; che ha altresì favorito lo sviluppo di nuovi modelli di impresa online, creando nuove modalità per generare introiti; che, al contempo, ha agevolato la diffusione illegale di trasmissioni sportive online e la pirateria informatica sia all'interno che all'esterno dell'Unione, il che è dannoso sia per gli sport professionistici che per quelli di base e mette a repentaglio l'organizzazione e la sostenibilità degli eventi sportivi nonché la stabilità finanziaria dell'intero settore sportivo ;
- I. considerando che la tutela dei diritti di proprietà intellettuale è un diritto fondamentale sancito dalla Carta dei diritti fondamentali; che il significato e l'ambito di applicazione dei diritti fondamentali sanciti nella Carta devono essere stabiliti in conformità alla relativa giurisprudenza dalla Corte europea dei diritti dell'uomo;
- J. considerando che la cultura del tifo, fondata sulla libertà di condividere e vivere le vicende sportive sia in tempo reale che prima o dopo gli eventi sportivi in diretta, è un elemento essenziale del ruolo che lo sport svolge nella società europea;
- K. considerando che la trasmissione illegale di eventi sportivi e la diffusione di contenuti illeciti online non solo causano un danno economico significativo al settore sportivo,

generando perdite in termini di abbonamenti e introiti pubblicitari, ma sono anche dannose per gli utenti finali, come i tifosi e i consumatori, a causa, ad esempio, dell'esposizione di detti utenti finali al furto di dati personali, ai malware o ad altre forme di danno o pregiudizio connesse alla rete; che le trasmissioni illegali di eventi sportivi rientrano spesso nelle crescenti attività delle organizzazioni criminali; che la pirateria online non riguarda solo le trasmissioni sportive in diretta disponibili attraverso i servizi in abbonamento, ma anche le trasmissioni in chiaro di eventi sportivi;

- L. considerando che la pandemia di COVID-19 e le restrizioni all'accesso agli eventi sportivi hanno comportato un calo nella vendita dei biglietti per gli eventi sportivi e, al contempo, hanno creato opportunità per lo sviluppo degli abbonamenti ai canali sportivi e per l'aumento del pubblico delle trasmissioni televisive e online come pure per lo streaming illegale di eventi sportivi;
- M. considerando che, diversamente da altri settori, la maggior parte del valore della trasmissione di un evento sportivo risiede nel fatto che sia in diretta e la maggior parte di tale valore è persa al termine dell'evento; che lo streaming illegale di trasmissioni di eventi sportivi è più dannoso nei primi 30 minuti in cui esse sono disponibili online; che dunque, e solo in tale contesto, è necessaria una reazione immediata per porre fine alla trasmissione illegale online degli eventi sportivi;
- N. considerando che detta azione dovrebbe concentrarsi sulla provenienza dei contenuti trasmessi illecitamente in streaming, segnatamente sui soggetti da cui dipendono i siti web illegali e non sui singoli individui, quali i tifosi e i consumatori, che sono coinvolti in modo inconsapevole e involontario nello streaming illegale;
- O. considerando che, negli ultimi anni, si sono moltiplicati i nuovi canali multimediali per la diffusione illegale di eventi sportivi in diretta, tra i quali l'utilizzo illecito del protocollo IP-TV (IPTV) spicca per il suo crescente volume;
- P. considerando che la trasmissione illegale di un intero evento sportivo dovrebbe essere distinta dalle brevi sequenze condivise tra i tifosi e riguardanti la cultura del tifo, al fine di mettere in evidenza ad esempio i casi di incitamento all'odio e di razzismo che si verificano; che tale tipo di trasmissione illegale deve essere distinta dai contenuti lecitamente condivisi entro i limiti previsti dalla normativa sul diritto d'autore e nel rispetto delle eccezioni da essa stabilite, e dai contenuti condivisi dai giornalisti al fine di informare il grande pubblico secondo quanto indicato nella direttiva sui servizi di media audiovisivi; che le misure finalizzate alla tutela dei diritti di trasmissione dall'uso illegale e dalla pirateria non devono influire sulla libertà di stampa e sulla capacità dei mezzi di comunicazione di informare i cittadini;
- Q. considerando che determinati eventi sportivi di maggior rilievo sono di interesse pubblico generale e l'accesso alle informazioni in tempo reale che li riguardano dovrebbe pertanto essere garantito a tutti i cittadini e non essere soggetto a restrizioni illegali o inopportune; che ciò riguarda altresì i giornalisti e i cronisti che possono fornire tali informazioni in tempo reale; che gli Stati membri dovrebbero sostenere la trasmissione in chiaro dei principali eventi sportivi, in quanto lo sport è una forma di cultura popolare che svolge un ruolo importante nella vita dei cittadini;
- R. considerando che il numero di titolari dei diritti, intermediari e altri prestatori di servizi

che sviluppano strumenti software in grado di individuare le trasmissioni illegali di eventi sportivi in diretta con un margine di errore minimo è in costante aumento; che, al contempo, l'affidabilità delle notifiche inviate da tali titolari dei diritti, intermediari e altri prestatori di servizi dipende dall'accuratezza e dalla qualità tecnica degli strumenti software che utilizzano per individuare le trasmissioni illegali di eventi sportivi in diretta;

- S. considerando che i titolari dei diritti, gli intermediari e gli altri prestatori di servizi i cui strumenti software sono in grado di individuare in modo affidabile ed efficace le trasmissioni illegali di eventi sportivi in diretta dovrebbero essere considerati "segnalatori attendibili certificati"; che dovrebbe essere richiesto il rispetto delle norme in materia di qualità e precisione per essere legalmente considerati segnalatori attendibili certificati; che un certificato basato su requisiti unionali comuni sarebbe la soluzione da preferire per garantire un riconoscimento effettivo e coerente dei segnalatori attendibili;
- T. considerando che la ricerca e l'innovazione per lo sviluppo di strumenti software più avanzati ai fini dell'individuazione e della segnalazione delle trasmissioni illegali di eventi sportivi in diretta dovrebbero essere promosse dall'Unione e dagli Stati membri;
- U. considerando che, sebbene gli eventi sportivi non siano oggetto della protezione del diritto d'autore ai sensi del diritto unionale, essi hanno tuttavia un carattere unico e, in tale misura, originale, che può trasformarli in oggetti meritevoli di una tutela analoga a quella delle opere protette dal diritto d'autore; che il diritto dell'Unione non prevede alcuna protezione armonizzata per gli organizzatori di eventi sportivi in quanto tali; che la legislazione di alcuni Stati membri prevede tuttavia una protezione specifica per gli organizzatori di eventi sportivi, generando incertezza giuridica e una frammentazione del quadro normativo dell'Unione;
- V. considerando che il diritto dell'Unione prevede un quadro generale per i meccanismi di notifica e azione che permettono la rimozione delle informazioni illegali archiviate dagli intermediari o la disattivazione dell'accesso a queste ultime; che il diritto dell'UE stabilisce misure esecutive in materia civile che le autorità amministrative o giudiziarie possono adottare, in determinate condizioni, per prevenire o arrestare le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale;
- W. considerando tuttavia che l'attuale quadro giuridico non consente l'azione immediata necessaria per porre rimedio alla trasmissione illegale di eventi sportivi in diretta; che, inoltre, alcuni Stati membri hanno adottato norme relative ai meccanismi di notifica e azione che non sono armonizzate a livello di Unione;

Introduzione e osservazioni di carattere generale

1. chiede che la Commissione, dopo lo svolgimento della necessaria valutazione d'impatto, presenti senza indebito ritardo una proposta di atti legislativi basata sull'articolo 114 TFUE, in linea con le raccomandazioni figuranti nell'allegato alla presente risoluzione;
2. ritiene che lo sport contribuisca in modo significativo all'inclusione sociale, all'istruzione e alla formazione, alla creazione di posti di lavoro, all'occupabilità e alla salute pubblica nell'Unione; reputa inoltre che le entrate derivanti dall'organizzazione di

eventi sportivi dovrebbero contribuire in misura maggiore al finanziamento di attività sportive che apportino benefici alla società, riflettendo così l'importanza sociale dello sport; osserva che in numerosi paesi europei i fondi destinati allo sport di base dipendono direttamente dai proventi derivanti dai diritti di diffusione sportivi; pone quindi l'accento sulla necessità di rafforzare la solidarietà finanziaria nell'ecosistema dello sport e rileva che una parte di tali proventi dovrebbe essere destinata allo sviluppo degli sport di base, delle attività parasportive e degli sport che godono di una copertura mediatica inferiore;

- ricorda la dichiarazione della Commissione figurante nell'allegato alla risoluzione del Parlamento europeo sul diritto d'autore nel mercato unico digitale, approvata nel marzo 2019, in base alla quale "la Commissione valuterà le sfide degli organizzatori di eventi sportivi nell'ambiente digitale, in particolare le questioni relative alla diffusione illegale online di trasmissioni sportive"¹⁰;

Eventi sportivi e diritti di proprietà intellettuale

- constata che gli eventi sportivi in quanto tali non possono essere soggetti alla protezione del diritto d'autore; rammenta che il diritto dell'Unione, a differenza di quello di alcuni Stati membri, non prevede diritti specifici per gli organizzatori di eventi sportivi; ricorda che alcuni Stati membri concedono agli organizzatori di manifestazioni sportive la protezione offerta dal cosiddetto "house right", sulla base delle relazioni contrattuali, e che il diritto dell'Unione garantisce un diritto analogo a quello dei produttori delle prime fissazioni di una pellicola, per quanto riguarda l'originale e le copie delle loro pellicole; riconosce che la protezione giuridica, ivi compresi i diritti di proprietà intellettuale, è importante per gli organizzatori di eventi sportivi, in particolare per quanto riguarda la concessione di licenze per i diritti di diffusione degli eventi sportivi da loro organizzati, in quanto lo sfruttamento di tali diritti rappresenta una considerevole fonte di reddito, a cui si aggiungono sponsorizzazioni, pubblicità e vendita di prodotti correlati (merchandising);
- pone in evidenza che le violazioni dei diritti di diffusione nello sport ne mettono a rischio il finanziamento a lungo termine;

Pirateria online delle trasmissioni di eventi sportivi in diretta

- ritiene che la lotta alla pirateria online relativa agli eventi sportivi che sono trasmessi in diretta e il cui valore economico risiede nella diffusione in tempo reale rappresenti la principale sfida a cui fanno fronte gli organizzatori di eventi sportivi, che richiede un intervento legislativo a livello di Unione;
- osserva che la diffusione illegale in streaming degli eventi sportivi è un fenomeno in crescita, che arreca nocimento all'ecosistema sportivo e agli utenti finali, i quali potrebbero essere esposti a diverse forme di danni, tra cui il furto di identità, il malware (ad esempio proveniente da applicazioni gratuite, o il furto dei dati di identificazione di una carta di credito o altri dati personali) e ad altre pratiche dannose o pregiudizievoli legate alla rete;

¹⁰ https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0231_IT.pdf (non ancora pubblicata in GU).

8. constata che gli organizzatori di eventi sportivi investono notevoli risorse finanziarie, tecniche e umane per contrastare la pirateria online e collaborare con i prestatori di servizi;
9. è del parere, nel contempo, che gli organizzatori di eventi sportivi debbano contribuire a un modello sportivo europeo che promuova lo sviluppo dello sport e rispetti gli obiettivi sociali ed educativi;
10. sottolinea che la fornitura legale di contenuti sportivi dovrebbe essere promossa in modo migliore nell'Unione e invita la Commissione ad adottare misure che rendano più facile per i consumatori trovare mezzi legittimi per accedere ai contenuti sportivi online; invita la Commissione ad aggiornare regolarmente l'elenco di tali offerte su Agorateka.eu e a garantire che la piattaforma sia ulteriormente sviluppata; evidenzia che la responsabilità della diffusione illegale di eventi sportivi incombe ai fornitori di servizi e piattaforme di streaming, non ai sostenitori e i consumatori, che spesso si imbattono involontariamente in contenuti illeciti online e dovrebbero ricevere maggiori informazioni in merito alle opzioni legali disponibili;

Necessità di un'applicazione effettiva dei diritti

11. pone in evidenza che, in ragione della natura specifica della trasmissione di eventi sportivi in diretta e del fatto che il loro valore è principalmente limitato alla durata della manifestazione sportiva in questione, le procedure esecutive devono essere quanto più rapide possibile; ritiene tuttavia che l'attuale quadro giuridico per le ingiunzioni e per i meccanismi di notifica e rimozione non garantisca sempre in modo adeguato un'applicazione effettiva e tempestiva dei diritti al fine di porre rimedio alla diffusione illegale di eventi sportivi in diretta; reputa pertanto che sarebbe opportuno adottare quanto prima misure concrete specifiche per la diffusione di eventi sportivi in diretta, onde adeguare l'attuale quadro giuridico a queste particolari sfide e renderlo adatto alle stesse;
12. chiede che la rimozione di trasmissioni sportive illecite in diretta, o la disattivazione dell'accesso alle stesse, da parte di intermediari online sia immediata o quanto più rapida possibile e che, in ogni caso, avvenga entro 30 minuti dalla ricezione della notifica da parte dei titolari dei diritti, o di un segnalatore attendibile certificato, in merito all'esistenza di tale diffusione illegale; sottolinea che, ai fini della presente risoluzione, per "immediata" si intende immediatamente o il prima possibile e, in ogni caso, entro 30 minuti dalla ricezione della notifica da parte dei titolari dei diritti o di un segnalatore attendibile certificato;
13. è del parere che la rimozione in tempo reale debba essere l'obiettivo da perseguire nei casi di trasmissioni illecite di eventi sportivi in diretta, purché non sussistano dubbi sulla titolarità del diritto in questione e sul fatto che la trasmissione in oggetto non sia stata autorizzata; sottolinea, tuttavia, che tali misure devono rispettare il principio giuridico generale di non imporre un obbligo di sorveglianza generalizzato;

Applicazione transfrontaliera dei diritti

14. sottolinea inoltre che il quadro generale previsto dal diritto dell'Unione non è applicato in modo uniforme a livello nazionale e che la procedura civile e i meccanismi di notifica

e rimozione variano da uno Stato membro all'altro; è del parere che gli strumenti di applicazione a livello transfrontaliero siano inefficaci; chiede un'ulteriore armonizzazione delle procedure e dei mezzi di ricorso nell'Unione, nel contesto del pacchetto relativo alla legge sui servizi digitali e di altre potenziali proposte legislative, al fine di far fronte alla natura specifica delle trasmissioni di eventi sportivi in diretta;

15. pone in evidenza che le autorità e le agenzie di contrasto nazionali si trovano ad affrontare sfide quali la mancanza di risorse e di personale adeguatamente formato; sottolinea l'importanza di una stretta collaborazione e dello scambio delle migliori prassi tra le autorità competenti a livello europeo, le autorità nazionali e le parti interessate, al fine di migliorare l'infrastruttura giuridica complessiva in tutta l'Unione;

Procedure di notifica e azione

16. ricorda che la direttiva sul commercio elettronico dispone che determinati prestatori di servizi online sono tenuti ad agire immediatamente per rimuovere le informazioni illegali da essi archiviate, o disabilitare l'accesso alle stesse, non appena ne vengono a conoscenza o ne divengono consapevoli attraverso le notifiche a essi trasmesse; afferma che la procedura di notifica e azione dovrebbe essere alla base delle misure volte a contrastare i contenuti illegali nell'Unione; ritiene tuttavia che la procedura vigente in materia di notifica e rimozione non consenta un'applicazione rapida tale da fornire rimedi efficaci, in considerazione delle caratteristiche specifiche degli eventi sportivi in diretta; sottolinea che qualsiasi disposizione da adottare per regolamentare un ambito specifico deve essere in linea con il quadro generale stabilito dal pertinente diritto dell'Unione;
17. ricorda la risoluzione del Parlamento su una legge sui servizi digitali (2020/2019(INL)), che chiede alla Commissione di garantire che le piattaforme di hosting di contenuti agiscano tempestivamente per rendere inaccessibili o rimuovere i contenuti manifestamente illegali; è del parere che sia opportuno istituire un meccanismo che coinvolga segnalatori attendibili certificati, attraverso il quale sia possibile rimuovere immediatamente una trasmissione illegale di un evento sportivo in diretta notificata da un segnalatore attendibile certificato o disabilitare l'accesso alla stessa, fatta salva l'attuazione di un meccanismo di reclamo e ricorso;
18. sottolinea che i contenuti sportivi sono spesso oggetto di un'elaborazione tecnica, il che non lascia spazio a dubbi in merito al titolare dei diritti di diffusione online, e che gli organizzatori di tali manifestazioni, in quanto titolari dei diritti, conoscono tutti i loro licenziatari ufficiali, cosa che consente di individuare inequivocabilmente i servizi di streaming illeciti;
19. insiste sul fatto che i fornitori di server e piattaforme di streaming dovrebbero adottare strumenti o misure di rimozione specifici per eliminare le trasmissioni illegali di eventi sportivi in diretta disponibili sui loro servizi o disabilitarne l'accesso;

Ingiunzioni di blocco

20. osserva che le procedure di ingiunzione sono relativamente lunghe e generalmente prendono effetto dopo il termine della trasmissione; segnala l'esistenza di prassi sviluppate a livello nazionale, tra cui ingiunzioni in tempo reale e ingiunzioni

dinamiche, che si sono dimostrate mezzi più efficaci per affrontare la pirateria relativa alla trasmissione di eventi sportivi; invita la Commissione a valutare l'impatto e l'adeguatezza dell'introduzione di procedure di ingiunzione volte a consentire il blocco in tempo reale dell'accesso ai contenuti sportivi illegali trasmessi online in diretta o la rimozione degli stessi, sulla base del modello delle ingiunzioni di blocco "in tempo reale" e delle "ingiunzioni dinamiche";

21. insiste sul fatto che le procedure di ingiunzione volte alla rimozione delle trasmissioni illecite di eventi sportivi online o alla disattivazione dell'accesso alle stesse, indipendentemente dal modo in cui sono applicate, devono garantire che le misure si rivolgano esclusivamente ai contenuti illegali e non comportino blocchi eccessivi e arbitrari dei contenuti legali;

Salvaguardie

22. riconosce che il blocco in tempo reale potrebbe incidere sui diritti fondamentali se rendesse eccezionalmente inaccessibili dei contenuti legali; mette pertanto in evidenza la necessità di salvaguardie per garantire che il quadro giuridico trovi il giusto equilibrio tra la necessità di assicurare l'efficienza delle misure esecutive e la necessità di proteggere i diritti di terzi; ritiene, a tale proposito, che le misure di esecuzione per la protezione dei contenuti trasmessi in diretta dovrebbero essere efficaci e proporzionate, in particolare per le piccole imprese, le PMI e le start-up, e dovrebbero includere l'accesso a mezzi di ricorso giurisdizionali efficaci, informazioni adeguate sulla presunta violazione per i fornitori di servizi e gli utenti di Internet interessati e garanzie adeguate in relazione alla protezione dei diritti fondamentali e dei dati personali;

Diritto connesso e diritto sui generis per gli organizzatori di eventi sportivi

23. osserva che il diritto dell'Unione non prevede un diritto connesso al diritto d'autore per gli organizzatori di eventi sportivi ma che alcuni Stati membri hanno introdotto diritti specifici per gli organizzatori di eventi sportivi nella loro legislazione, ivi compreso un nuovo "diritto connesso" al diritto d'autore;
24. ritiene che la creazione nel diritto dell'Unione di un nuovo diritto per gli organizzatori di eventi sportivi non rappresenterà la soluzione alle sfide a cui essi fanno fronte e che derivano dalla mancata applicazione tempestiva ed efficace dei loro diritti esistenti;

Altre misure

25. chiede l'intensificazione della cooperazione tra le autorità degli Stati membri, i titolari dei diritti e gli intermediari; invita inoltre la Commissione, per quanto di sua competenza, a sostenere gli Stati membri nei loro sforzi tesi a migliorare le misure e l'infrastruttura esistenti;

Aspetti finali

26. ritiene che la proposta richiesta non presenti incidenze finanziarie;
27. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e le raccomandazioni figuranti in allegato alla Commissione e al Consiglio.

**ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI RISOLUZIONE:
RACCOMANDAZIONI CONCERNENTI IL CONTENUTO DELLA PROPOSTA
RICHIESTA**

A. PRINCIPI E OBIETTIVI DELLA PROPOSTA RICHIESTA

Al fine di offrire una protezione giuridica adeguata ed efficace dei diritti riguardanti gli eventi sportivi in diretta, è opportuna la modifica del quadro giuridico vigente dell'Unione. Ciò deve essere effettuato tenendo in considerazione gli obiettivi e i principi seguenti:

- migliorare e rendere più efficace il quadro giuridico dell'UE vigente sul rispetto dei diritti di proprietà per quanto riguarda gli eventi sportivi in diretta, alla luce della loro natura specifica e segnatamente del valore di breve durata di tali eventi sulla base delle migliori pratiche negli Stati membri;
- introdurre un sistema dell'Unione che stabilisca criteri comuni per la certificazione dei "segnalatori attendibili";
- chiarire la legislazione vigente e adottare misure concrete per garantire che si proceda immediatamente alla rimozione dei contenuti illegali online relativi a eventi sportivi in diretta, anche quelli notificati da un segnalatore attendibile certificato, o la disabilitazione dell'accesso online ai medesimi per contrastare in modo efficiente la trasmissione illegale di eventi sportivi in diretta; intendere il termine "immediatamente" nel suo senso letterale o quanto prima possibile e in ogni caso entro 30 minuti dal ricevimento della notifica da parte dei titolari dei diritti o di segnalatori attendibili certificati;
- mettere in evidenza che gli intermediari dovrebbero porre in essere obblighi efficaci relativi alla conoscenza dei propri clienti, per evitare che i loro servizi siano oggetto di abusi che facilitano lo streaming illegale di eventi sportivi; invita la Commissione, a tale scopo, a proporre detti obblighi nell'imminente legge sui servizi digitali;
- provvedere, se del caso, a un'ulteriore armonizzazione delle procedure e dei rimedi nell'Unione atti a rafforzare e migliorare l'efficienza degli strumenti esecutivi, anche a livello transfrontaliero, fatto salvo il quadro generale dell'Unione;
- valutare le misure di esecuzione esistenti al fine di migliorarle e di consentire la rimozione immediata dei contenuti illegali relativi a eventi sportivi in diretta, compresi i contenuti illegali relativi a eventi sportivi in diretta notificati da un segnalatore attendibile certificato;
- armonizzare l'utilizzo di procedure di blocco rapide e adattabili in caso di violazioni ripetute già accertate che prevedano la rimozione immediata di contenuti illegali relativi a eventi sportivi in diretta o la disabilitazione dell'accesso ai medesimi anche quando tali contenuti illegali sono notificati da segnalatori attendibili certificati sulla base del modello delle ingiunzioni di blocco per eventi in diretta e delle "ingiunzioni dinamiche";
- garantire che le misure da proporre prendano in considerazione l'ambito, la portata e la periodicità delle violazioni nonché avere come obiettivo le trasmissioni illegali, ad

eccezione della registrazione e della pubblicazione di riprese amatoriali illegali di eventi sportivi;

- garantire che le misure da proporre siano proporzionate e mantengano il giusto equilibrio tra la necessità di misure esecutive efficienti e la necessità di tutelare i diritti di terzi interessati, compresi quelli dei fornitori di servizi, dei tifosi e dei consumatori;
- chiarire che la responsabilità della trasmissione illegale di eventi sportivi non è imputabile a tifosi e consumatori;
- integrare l'adattamento del quadro legislativo con misure non legislative, ivi compresa una cooperazione rafforzata tra le autorità degli Stati membri, i titolari dei diritti e gli intermediari.

B. AZIONE DA PROPORRE

Fatte salve le norme previste che saranno stabilite in una pertinente normativa dell'Unione che stabilisca norme generali in materia di lotta ai contenuti illegali online, è opportuno introdurre nella legislazione dell'Unione disposizioni specifiche riguardanti i diritti degli organizzatori di eventi sportivi, volte in particolare a:

- chiarire il concetto espresso dalla locuzione "agisca immediatamente" di cui all'articolo 14 della direttiva sul commercio elettronico in relazione a un intermediario online, affinché "immediatamente" sia considerato nel senso letterale o quanto prima possibile e in ogni caso entro 30 minuti dalla notifica da parte dei titolari dei diritti o di un segnalatore attendibile certificato;
- istituire una norma comune dell'Unione riguardante la qualità e l'affidabilità tecnica degli strumenti software utilizzati dai titolari dei diritti, dagli intermediari e da altri prestatori di servizi per individuare le trasmissioni illegali di eventi sportivi in diretta ai fini della creazione di un sistema di certificazione per i "segnalatori attendibili";
- prevedere una presunzione legale secondo cui le notifiche emesse da segnalatori affidabili certificati sono considerate accurate e affidabili e che, di conseguenza, i contenuti illegali online relativi a eventi sportivi in diretta notificati da un segnalatore attendibile certificato siano immediatamente rimossi o ne sia disabilitato l'accesso, fatta salva l'attuazione di meccanismi di reclamo e ricorso;
- prevedere procedure di rimozione immediata per i contenuti illegali relativi a eventi sportivi in diretta, purché non sussistano dubbi circa la titolarità dei diritti in questione e il fatto che la trasmissione non sia stata autorizzata;
- garantire che le misure che gli intermediari devono adottare siano efficaci, giustificate, proporzionate, adeguate, tenendo conto della gravità e dell'entità della violazione, garantendo, ad esempio, che la rimozione di contenuti illegali o la disabilitazione dell'accesso ai medesimi non richiedano il blocco di un'intera piattaforma contenente servizi legali;
- adottare misure che facilitino la ricerca di mezzi legali per accedere a contenuti sportivi, anche aggiornando regolarmente l'elenco dei fornitori di tali mezzi su

Agorateka.eu e garantendo che gli spettatori siano informati di tali strumenti giuridici e di come utilizzare tali mezzi per accedere ai contenuti quando sono applicate le misure di blocco;

- fornire sostegno alle soluzioni per l'applicazione, quali gli accordi privati tra le parti interessate, e sostenerle attivamente; a tale proposito, la Commissione dovrebbe valutare e riferire in merito all'adeguatezza e all'effetto della creazione di un obbligo per i prestatori di contenuti online di procedere con rimozioni immediate al fine di rimuovere le trasmissioni sportive illegali disponibili sui loro servizi o disabilitarne l'accesso;

È opportuno modificare la direttiva 2004/48/CE (la direttiva di applicazione) al fine di:

- introdurre la possibilità per l'autorità amministrativa o giudiziaria competente di emanare ingiunzioni che impongono la disabilitazione in tempo reale dell'accesso ai contenuti illegali online relativi a eventi sportivi in diretta o la rimozione dei medesimi;
- consentire l'utilizzo di ingiunzioni di blocco applicate per tutta la durata della trasmissione in diretta di un evento sportivo ma limitate ad essa, al fine di bloccare il sito web che effettua la violazione solo per la durata dell'evento; far sì che tali ingiunzioni siano temporanee;
- armonizzare la legislazione affinché, per quanto riguarda gli eventi sportivi in diretta, consenta il ricorso a ingiunzioni che dovrebbero portare al blocco dell'accesso non solo al sito web che effettua la violazione ma a qualsiasi altro sito web che effettua la medesima violazione, indipendentemente dal nome di dominio o dall'indirizzo IP utilizzato, e senza che sia necessario emanare una nuova ingiunzione;
- specificare che la rimozione dei contenuti illeciti dovrebbe avvenire immediatamente, o il più rapidamente possibile e in ogni caso entro 30 minuti dal ricevimento della notifica da parte dei titolari dei diritti o da un segnalatore attendibile certificato, a condizione che l'illegalità della trasmissione sia stata notificata da un segnalatore attendibile certificato o, nei casi inequivocabili, dallo stesso titolare dei diritti; prevedere indicazioni efficaci per i titolari dei diritti o segnalatori attendibili certificati al fine di prevenire l'eventuale rimozione di contenuti legali; a tale scopo, la disabilitazione dell'accesso ai contenuti illegali o la loro rimozione non dovrebbe in linea di massima richiedere di bloccare l'accesso a un server che ospita contenuti e servizi legali;
- rafforzare la cooperazione tra le autorità degli Stati membri, anche attraverso lo scambio di dati e di migliori pratiche e con la creazione di una rete attiva e aggiornata di autorità nazionali; la Commissione dovrebbe valutare il valore aggiunto della designazione di un'autorità amministrativa indipendente in ciascuno Stato membro, che svolgerebbe un ruolo nel sistema di esecuzione, segnatamente in caso di un'attuazione rapida, ad esempio per la pirateria online di contenuti sportivi in diretta;
- intensificare la cooperazione tra gli intermediari e i titolari dei diritti, anche promuovendo la conclusione di memorandum d'intesa che potrebbero prevedere una procedura di notifica e azione specifica.

MOTIVAZIONE

Introduzione

Lo sport svolge un ruolo significativo nella società. La valorizzazione di eventi sportivi potrebbe contribuire al finanziamento di altre attività vantaggiose per tutti e offrire ad esempio introiti fiscali agli Stati. La quota più rilevante dei proventi dei titolari dei diritti (80 %) deriva attualmente dai diritti di trasmissione ed è penalizzata dalle attività illegali di trasmissione degli eventi sportivi.

Il problema della pirateria digitale delle trasmissioni degli eventi sportivi è in costante sviluppo in termini di portata e tecnologia in uso, tattiche e metodi utilizzati dai trasgressori per acquisire il segnale legale e modalità di trasmissione delle informazioni e dei segnali. Sono varie le fonti e le forme di pirateria (download, streaming, IPTV¹) che portano a varie soluzioni possibili. Ad esempio, le riprese in loco e lo streaming in diretta da parte delle persone tra il pubblico sono diversi da quelli effettuati a partire da trasmissioni TV online in diretta (nel primo caso il diritto di trasmissione non è violato, per cui le norme in materia di tutela dei diritti di proprietà intellettuale non si applicano e potrebbe essere preferita l'applicazione di disposizioni di natura contrattuale).

Si tratta di una questione complessa e il relatore desidera concentrarsi sul problema principale che deriva dai siti web professionali dedicati con un modello di impresa finanziato dai canoni o dalla pubblicità che fornisce l'accesso a contenuti sportivi illegali (attività principalmente svolta dalle organizzazioni criminali e che dovrebbe essere distinta dalla condivisione di foto tra i tifosi). Il fatto che le trasmissioni gratuite siano anch'esse molto colpite dalla pirateria indica che la pirateria delle trasmissioni di eventi sportivi non è un'attività altruistica e potrebbe non essere soltanto dovuta a elevati canoni di abbonamento da pagare per assistere agli eventi sportivi. È un'attività illegale, che genera proventi in vario modo (diretto, ad esempio i canoni di abbonamento, o indiretto, ad esempio la pubblicità o la diffusione di malware) e svolta per realizzare ingenti profitti attraverso l'esercizio di diritti che non sono stati acquisiti in modo legale e che non saranno reinvestiti. Il relatore non intende avere come obiettivo le persone (tifosi) che potrebbero non rendersi nemmeno conto di stare guardando contenuti illegali, ma i pirati informatici professionisti che effettuano violazioni su larga scala.

Inoltre, come illustrato in un recente studio² e da Europol, il rischio per i consumatori è concreto: esposizione a malware di applicazioni gratuite, furto di dati delle carte di credito, ecc.

In considerazione di quanto sopra esposto, il relatore ritiene opportuno affrontare il problema della diffusione non autorizzata della trasmissione di eventi sportivi.

Alla luce di tale contesto, è necessario comprendere quali siano le sfide principali, per stabilire se sono già disponibili strumenti giuridici per far fronte al problema, le carenze del

¹ Per informazioni sul modo in cui l'IPTV viola la legge, cfr. la relazione, del novembre 2019, dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale dal titolo "Illegal IPTV in the European Union, Research on online business models infringing intellectual property rights – Phase 3" (IPTV illegale nell'Unione europea, Ricerca sui modelli di impresa online che violano i diritti di proprietà intellettuale – Fase 3).

² "Intellectual Property Crime - Threat Assessment 2019" (Reati in materia di proprietà intellettuale - Valutazione delle minacce 2019) dell'EU IPO e di Europol.

quadro giuridico da affrontare e, infine, le soluzioni possibili.

Problema in questione

Il problema principale per gli organizzatori di eventi sportivi riguarda la pirateria degli eventi sportivi trasmessi in diretta e il cui valore economico risiede nella trasmissione in diretta. È questo il caso ad esempio degli incontri di calcio, del pugilato o delle competizioni ciclistiche. Diversamente da altri contenuti, quali i film, le serie o i libri (ed eventualmente di alcuni eventi sportivi quali le competizioni di danza sul ghiaccio basate sulla coreografia che è un elemento di interesse e che ha ancora valore anni dopo il termine dell'evento), il danno principale è causato durante l'evento e il lasso di tempo per la relativa azione contro la pirateria è breve e, fondamentalmente, coincide con la durata dell'evento. Data la specificità della trasmissione di eventi sportivi in diretta, il rimedio pertinente dovrebbe consistere nell'interruzione immediata della trasmissione non autorizzata, prima che essa abbia perso il suo valore.

Il problema con le attuali misure esecutive è solitamente costituito dal fatto che l'applicazione è attuata troppo tardi: le misure di tutela civile, quali i meccanismi di notifica e rimozione e le ingiunzioni, richiedono tempi relativamente lunghi e la rimozione effettiva dei contenuti o la disabilitazione dell'accesso ai medesimi avviene troppo tardi.

Il relatore ritiene opportuno trovare una soluzione che consenta la cessazione immediata delle violazioni; è tuttavia auspicabile mettere in evidenza che tale soluzione dovrebbe rimanere limitata alla trasmissione di eventi sportivi in diretta ed essere motivata solo dalla natura specifica sopra citata nonché essere accompagnata da salvaguardie adeguate ed efficaci.

Quadro giuridico vigente dell'Unione

Possibilità di applicare i diritti

Gli eventi sportivi non beneficiano di per sé della protezione del diritto d'autore in quanto non si tratta di "opere" che beneficiano della protezione prevista dalle leggi sul diritto d'autore³. Tuttavia, la Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) ha stabilito in una causa della Premier League⁴ che "ciò premesso, gli incontri sportivi rivestono, in quanto tali, un carattere unico e, sotto tal profilo, originale, che può trasformarli in oggetti meritevoli di tutela analoga alla tutela delle opere, ove tale tutela può essere concessa, eventualmente, dai singoli ordinamenti giuridici interni". In altre parole, gli Stati membri possono adottare norme nazionali per offrire una protezione giuridica agli eventi sportivi analoga al diritto d'autore. Alcuni Stati membri hanno introdotto norme specifiche. L'Italia ha introdotto nella sua legislazione un nuovo "diritto connesso" al diritto d'autore che prevede la protezione dei diritti audiovisivi in ambito sportivo di cui possono beneficiare gli organizzatori di eventi sportivi. In Francia, è stata introdotta una protezione particolare nel codice dello sport francese⁵

³ Cfr. sentenza del 2011 nei procedimenti riuniti C-403/08 e C-429/08, Football Association Premier League Ltd e altri contro QC Leisure e altri e Karen Murphy contro Media Protection Services Ltd (Racc. pag. I-9083). In una causa della Premier League (C-403/08), la CGUE ha stabilito che "gli incontri sportivi non possono essere considerati quali creazioni intellettuali qualificabili come opere ai sensi della direttiva sul diritto d'autore. Ciò vale, in particolare, per gli incontri di calcio, i quali sono disciplinati dalle regole del gioco, che non lasciano margine per la libertà creativa ai sensi del diritto d'autore. Ciò premesso, gli incontri di calcio non possono essere tutelati sulla base del diritto d'autore".

⁴ Cfr. la causa C-403/08.

⁵ Articolo L 333-1, paragrafo 1, del codice dello sport francese.

(estranea alla legislazione sui diritti d'autore) che offre agli organizzatori di eventi sportivi un "diritto di sfruttamento" degli eventi che organizzano. Tale diritto sui generis prevede un monopolio sul diritto di trasmissione del loro evento e può essere fatto valere per azioni dirette contro il sito web che effettua la violazione. Sorge tuttavia la questione circa l'efficienza di azioni avviate sulla base di leggi ordinarie. Il Portogallo dispone di una legge speciale per la tutela degli organizzatori di eventi sportivi.

Inoltre, sebbene gli eventi sportivi non possano di per sé essere protetti da alcun diritto di proprietà intellettuale⁶, la registrazione di un evento sportivo o la sua trasmissione può essere protetta in virtù del diritto dell'Unione. Nel caso in cui la registrazione sia assimilabile all'originale (cosa che solitamente accade⁷), la registrazione audiovisiva degli eventi sportivi è protetta dal diritto d'autore. Un diritto connesso è riconosciuto ai produttori di opere audiovisive per la prima fissazione delle opere audiovisive e alle emittenti sul segnale di trasmissione⁸. Se agiscono in qualità di produttori della copertura audiovisiva dell'evento o in qualità di emittenti oppure se acquisiscono il diritto per contratto, gli organizzatori di eventi sportivi saranno titolari del diritto. Una fonte significativa di proventi per gli organizzatori di eventi sportivi è costituita dalla vendita dei diritti di trasmissione.

Gli organizzatori di eventi sportivi godono di diritti da tutelare in base ai quali possono avviare un'azione contro la trasmissione non autorizzata dell'evento sportivo che organizzano, ivi compresi gli eventi in diretta. Sono già previsti strumenti giuridici di protezione e la protezione giuridica degli organizzatori di eventi sportivi è sufficiente e non richiede la creazione di un nuovo diritto.

L'applicazione dei diritti non è efficace per gli eventi in diretta

La legislazione dell'Unione dispone già di un quadro generale che prevede misure esecutive utilizzabili dai titolari dei diritti, comprensivo di meccanismi extragiudiziali. La direttiva sul commercio elettronico⁹ offre uno strumento orizzontale in virtù del quale determinati prestatori di servizi sono tenuti ad agire immediatamente per rimuovere le informazioni illegali memorizzate o per disabilitare l'accesso alle medesime non appena ricevono notifiche a tale riguardo (meccanismo di "notifica e rimozione")¹⁰. Nel caso specifico della violazione dei diritti di proprietà intellettuale, l'articolo 11 della direttiva del 2004 sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale¹¹ dispone che le autorità giudiziarie competenti possono emettere ingiunzioni che vietano la continuazione della violazione sulla base di una decisione giudiziaria che ha accertato una violazione nei confronti degli autori diretti della violazione come pure nei confronti di intermediari i cui servizi sono utilizzati da terzi per violare i diritti. L'articolo 9 della direttiva sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale prevede ingiunzioni interlocutorie al fine di prevenire le violazioni imminenti o vietare la continuazione di

⁶ Confermato dalla CGUE nella causa C403/08: "il diritto dell'Unione non tutela [gli eventi sportivi] ad alcun altro titolo nell'ambito della proprietà intellettuale".

⁷ Cfr. "Study on sports organisers' rights in the European Union" (Studio sui diritti degli organizzatori di eventi sportivi nell'Unione europea), Asser International Sports Law Centre del T.M.C. Asser Instituut e Institute for Information Law dell'università di Amsterdam, febbraio 2014, pag. 53.

⁸ Cfr. articoli 2 e 3 della direttiva 2001/29/CE (direttiva Infosoc) e l'articolo 9 della direttiva 2006/115/CE.

⁹ Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno ("Direttiva sul commercio elettronico").

¹⁰ Articolo 14, paragrafo 1, lettera b).

¹¹ Direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.

presunte violazioni. L'articolo 8 della direttiva Infosoc¹² prevede l'ingiunzione nei confronti degli intermediari i cui servizi siano utilizzati da terzi per violare un diritto d'autore o diritti connessi.

Nonostante l'esistenza di tale quadro, i meccanismi di notifica e rimozione e i meccanismi di ingiunzione presentano alcuni limiti, segnatamente in relazione agli eventi in diretta. Le procedure di notifica e azione possono essere rese inefficaci dai siti web che effettuano le violazioni quando questi ultimi ritardano la loro reazione alle notifiche di rimozione. Data la lunghezza della procedura, i meccanismi di ingiunzione non sono compatibili con il rimedio tempestivo necessario nel caso degli eventi sportivi in diretta.

Soluzioni sviluppate a livello nazionale

Nel Regno Unito e in Irlanda è stata sviluppata la pratica delle "ingiunzioni di blocco per eventi in diretta" che prevede un'applicazione immediata ma una durata limitata (alla durata dell'evento sportivo in diretta). Non ha come obiettivo i singoli siti web ma i server da cui provengono i contenuti illegali in streaming e riguarda vari indirizzi IP. Portare l'attenzione sul punto di distribuzione dei contenuti illegali in streaming, vale a dire sui server di streaming, rende l'attuazione più efficace ma potrebbe essere sproporzionata e lesiva per i diritti di terzi in quanto qualsiasi blocco di un server può potenzialmente bloccare anche i contenuti legali in esso presenti.

Negli altri Stati membri, sono state sviluppate misure volontarie e procedure amministrative. L'Italia e la Grecia hanno introdotto un sistema di blocco a livello amministrativo. In Portogallo, un accordo volontario tra le parti interessate e riguardante l'amministrazione prevede il blocco in tempo reale dello streaming. In Danimarca, un codice di condotta per le decisioni in materia di gestione del blocco dell'accesso ai servizi che violano i diritti di proprietà intellettuale e sottoscritto dalla Telecom Industry Association e dalla Rights Alliance danese revisionato nel maggio 2020 punta ad attuare il blocco in modo semplificato.

Gli orientamenti della Commissione sulla direttiva 2004/48/CE¹³ riconoscono l'ammissibilità delle ingiunzioni specificamente tese a prevenire la creazione di siti speculari: le ingiunzioni (di blocco) dinamiche. Sono già state emesse diverse ingiunzioni dinamiche in vari Stati membri, anche se con una portata e con obiettivi diversi. La possibilità di utilizzare tali ingiunzioni in tutti gli Stati membri dovrebbe essere rafforzata e armonizzata.

L'introduzione di misure atte a garantire un'azione immediata e la rimozione immediata dei contenuti deve essere accompagnata da salvaguardie adeguate comprensive di requisiti in materia di trasparenza.

Conclusioni

Il relatore ritiene che la pirateria dei contenuti di eventi sportivi in diretta costituisca un problema concreto con conseguenze significative che non si attenueranno in futuro e che dovrebbe essere affrontato. Secondo il relatore, il quadro giuridico vigente non prevede una protezione sufficientemente efficace per gli eventi sportivi in diretta. È tuttavia convinto che

¹² Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione.

¹³ Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo dal titolo "Orientamenti in merito ad alcuni aspetti della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale", (COM(2017)0708), del 29 novembre 2017.

la soluzione non risieda nella creazione di un nuovo diritto per gli organizzatori di eventi sportivi ma nel miglioramento dei diritti esistenti al fine di garantirne una piena ed efficace applicazione.

Il relatore è di conseguenza del parere che il Parlamento debba invitare la Commissione a chiarire e adattare la legislazione vigente al fine di consentire un'applicazione immediata dei diritti per gli eventi sportivi in diretta, ivi compresa la possibilità di emanare ingiunzioni per richiedere il blocco in tempo reale dell'accesso ai contenuti sportivi online in diretta non autorizzati o la rimozione dei medesimi. Propone inoltre di chiedere misure a sostegno dello sviluppo di accordi volontari tra le parti interessate e della cooperazione tra le autorità nazionali.

28.1.2021

PARERE DELLA COMMISSIONE PER LA CULTURA E L'ISTRUZIONE

destinato alla commissione giuridica

recante raccomandazioni alla Commissione sulle sfide per gli organizzatori di avvenimenti sportivi nell'ambiente digitale
(2020/2073(INL))

Relatore per parere (*): Tomasz Frankowski

(Iniziativa – articolo 47 del regolamento)

(*) Procedura con le commissioni associate – articolo 57 del regolamento

SUGGERIMENTI

La commissione per la cultura e l'istruzione invita la commissione giuridica, competente per il merito,

– a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1. ricorda che lo sport contribuisce in modo significativo all'inclusione sociale, all'istruzione e alla formazione, alla creazione di posti di lavoro, all'occupabilità e alla salute pubblica nell'Unione¹;
2. ricorda che, a norma dell'articolo 165 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'Unione contribuisce alla promozione dei profili europei dello sport, tenendo conto delle sue specificità e del contributo che apporta al conseguimento degli obiettivi generali dell'Unione, quali la protezione ambientale, la digitalizzazione e l'inclusività, e che dovrebbe mirare a sviluppare ulteriormente e preservare la dimensione europea dello sport nell'ambiente digitale;
3. ricorda inoltre che lo sport promuove e insegna valori quali la tolleranza, il rispetto reciproco, la solidarietà, l'uguaglianza, l'inclusività, la diversità, l'equità, la cooperazione e l'impegno civico, contribuendo al contempo in maniera notevole ai valori formativi e culturali, e può essere considerato una necessità culturale e sociale; sottolinea che è essenziale che tali valori siano promossi dagli organizzatori di eventi sportivi, dalle emittenti, dagli intermediari online, dalle autorità nazionali e dalle parti

¹ [Comunicazione della Commissione del 18.1.2011 dal titolo "Sviluppare la dimensione europea dello sport"](#), COM(2011)0012

[Risoluzione del Parlamento europeo del 2 febbraio 2012 sulla dimensione europea dello sport](#) (GU C 239E del 20.8.2013, pag. 46).

[Risoluzione del Parlamento europeo del 2 febbraio 2017 su un approccio integrato alla politica dello sport: buona governance, accessibilità e integrità](#) (GU C 252 del 18.7.2018, pag. 2).

interessate del settore dello sport; ricorda che la politica dello sport dell'Unione deve sostenere gli scopi e gli obiettivi degli sport sia professionistici sia dilettantistici e può contribuire ad affrontare le sfide transnazionali;

4. sottolinea che lo sport non conosce frontiere, unisce persone provenienti da contesti socioeconomici differenti e funge da vettore per l'integrazione; invita le parti interessate del settore dello sport, i comuni e la comunità sportiva a cooperare per un settore sportivo più sostenibile e inclusivo, agevolando la partecipazione agli eventi sportivi per tutti i settori del pubblico, in particolare le persone con minori opportunità, a prescindere dall'età, dal genere, dalla disabilità o dall'origine etnica; ricorda l'importanza di conferire pari opportunità alle donne per partecipare al processo decisionale ed esservi coinvolte;
5. sottolinea che la cultura dei tifosi è un elemento indispensabile dell'esperienza sportiva e non solo un contesto per commercializzare un prodotto;
6. riconosce che i settori correlati allo sport rappresentano il 2,12 % del PIL dell'Unione e il 2,72 % dell'occupazione all'interno dell'Unione²; sottolinea che gli sport di base sono il fondamento dello sport a livello professionistico, in quanto le piccole società sportive costituiscono la spina dorsale degli sport di base a livello europeo, apportano un notevole contributo alla crescita dei giovani atleti e operano principalmente su base volontaria; rileva che 35 milioni di praticanti dilettanti contribuiscono allo sviluppo dello sport di massa e alla diffusione degli ideali sportivi; evidenzia la consistente ricaduta sul territorio degli eventi sportivi, sia in termini di partecipazione sportiva agli stessi, che in termini economici, in quanto essi rappresentano un importante volano per l'economia dell'area che li ospita, attraggono numerosi turisti e fungono da leva per il coinvolgimento di sponsor e aziende che decidono di investire sul territorio;
7. nota che i diritti di trasmissione di eventi sportivi in diretta costituiscono un'importante fonte di reddito per lo sport nell'Unione, seguiti dagli sponsor, dalla pubblicità e dalle attività promozionali di vendita e che tali eventi rappresentano un'importante fonte di contenuti per gli operatori dei media e gli operatori OTT; pone l'accento sulla necessità di rafforzare la solidarietà finanziaria nell'ecosistema dello sport e osserva che una parte di tale reddito dovrebbe essere diretta verso lo sviluppo degli sport di base, dato che in molti paesi europei la redistribuzione agli sport di base dipende direttamente dai proventi derivanti dai diritti sportivi; invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere tale redistribuzione per garantire la sostenibilità dei finanziamenti nell'ambiente digitale, assicurando in tal modo un finanziamento consolidato delle attività sportive e preservando al contempo l'autonomia dello sport;
8. ritiene che la trasformazione digitale acceleri la commercializzazione dello sport, ma offra anche molte nuove opportunità agli atleti, agli organizzatori sportivi e al settore dello sport nel suo complesso, compreso lo sport paraolimpico; sottolinea che essa rafforza l'esperienza sportiva per i consumatori, aumenta la potenziale esposizione e amplia il pubblico e il suo coinvolgimento; invita le parti interessate del settore dello sport, le emittenti, gli intermediari online e le autorità nazionali, regionali e locali a continuare a collaborare e scambiare informazioni in merito alle buone prassi al fine di affrontare le sfide, tra cui la pirateria online per le trasmissioni sportive, e cogliere le

² [Commissione europea, Studio sull'impatto economico dello sport attraverso i conti satellite per lo sport](#), 2018.

opportunità che l'ambiente digitale offre, segnatamente agli sport che tradizionalmente non sono trasmessi, per ottenere maggiore visibilità;

9. rileva che la principale sfida cui devono far fronte gli organizzatori di avvenimenti sportivi nell'ambiente digitale è la pirateria online della trasmissione in diretta degli eventi che organizzano;
10. ricorda che lo streaming illegale è realizzato da una rete complessa, sotterranea e multinazionale che si espande di giorno in giorno; osserva che il numero di visite ai siti sportivi pirata ha raggiunto i 362,7 milioni nel solo gennaio 2019; richiama l'attenzione sulle statistiche che mostrano che i tifosi utilizzano parallelamente strumenti sia legali che illegali per accedere ai contenuti sportivi³; sottolinea che, in aggiunta a misure antipirateria di più ampio respiro, è necessario un approccio più differenziato e mirato per rispondere alle richieste dei consumatori con diversi tipi di abbonamento e modi di pagamento; ricorda che gli utenti finali che accedono a contenuti in streaming trasmessi senza licenza possono esporsi anche ad altri tipi di rischi quali il furto di identità e altre intrusioni online; accoglie con favore il memorandum d'intesa della Commissione sulla pubblicità online e i diritti di proprietà intellettuale, che costituisce un accordo volontario per ridurre al minimo gli introiti derivanti dalla pubblicità sui siti web e dalle applicazioni mobili che violano il diritto d'autore o diffondono merci contraffatte;
11. ricorda che l'aumento delle trasmissioni in diretta di eventi sportivi senza licenza è dannoso sia per gli sport professionistici che per quelli di base e mette a repentaglio l'organizzazione e la sostenibilità degli eventi sportivi nonché la stabilità finanziaria dell'intero settore sportivo;
12. osserva che gli organizzatori di avvenimenti sportivi investono notevoli risorse finanziarie, tecniche e umane per contrastare la pirateria online e collaborare con i fornitori di servizi, e fanno notevole affidamento sulla vasta infrastruttura digitale per i sistemi di emissione dei biglietti, le soluzioni di e-commerce, i dati e le analisi statistiche; mette in evidenza che le violazioni dei diritti mediatici esclusivi nello sport ne mettono a rischio il finanziamento a lungo termine;
13. sottolinea che la tutela dei diritti di proprietà intellettuale è un diritto fondamentale sancito dalla Carta dei diritti fondamentali; sottolinea che l'efficace tutela dei diritti di proprietà intellettuale relativi alle trasmissioni sportive è essenziale per il finanziamento sostenibile dello sport a tutti i livelli e per garantire parità di condizioni; ribadisce che le misure finalizzate alla tutela dei diritti di trasmissione dall'uso illegale e dalla pirateria non devono influire negativamente sulla libertà di stampa, sulla capacità dei mezzi di comunicazione di informare i cittadini o di avere accesso alle informazioni, sulla libertà di espressione e sulla privacy dei consumatori online;
14. sottolinea che la COVID-19 ha avuto un impatto devastante sullo sport e sui settori ad esso collegati; sottolinea, in particolare, le difficoltà incontrate dagli sport di base e dalle piccole associazioni sportive nel far fronte all'attuale pandemia e invita gli Stati membri a sostenere attivamente questi tipi di attività attraverso tutti i finanziamenti e tutte le iniziative pertinenti a livello nazionale e dell'UE; sottolinea che nel contesto

³ Relazione Synamedia, "Charting Global Sports Piracy: Understanding sports fans and what drives their behaviours, 2020".

attuale, è opportuno prevedere nuove modalità organizzative degli eventi sportivi, dell'educazione fisica e delle attività fisiche, sfruttando appieno le tecnologie digitali disponibili;

15. sottolinea che esiste un interesse da parte del pubblico nei confronti di importanti eventi sportivi come la Coppa del mondo FIFA o i Giochi olimpici e che l'accesso a informazioni in tempo reale relative a tali eventi deve essere garantito a tutti i cittadini; rileva che, in tale contesto, l'accesso dei radiocronisti e dei giornalisti agli eventi sportivi svolge anch'esso un ruolo importante, dato che i consumatori sono informati delle gare nazionali e internazionali grazie agli articoli giornalistici; invita gli Stati membri a sostenere la trasmissione in chiaro degli eventi sportivi importanti, in quanto lo sport è una forma di cultura popolare che svolge un ruolo importante nella vita dei cittadini;
16. sottolinea che la pirateria online delle trasmissioni sportive in diretta avviene indipendentemente dal fatto che l'evento sportivo sia disponibile sulla televisione in chiaro o attraverso servizi di abbonamento;
17. sottolinea che le offerte legali di contenuti sportivi dovrebbero essere promosse in modo migliore nell'Unione e invita la Commissione ad adottare misure che facilitino la ricerca di offerte legali di contenuti sportivi; invita la Commissione ad aggiornare regolarmente l'elenco di tali offerte su Agorateka.eu e a garantire che la piattaforma sia ulteriormente sviluppata; evidenzia che la responsabilità delle attività illegali online compete ai fornitori di servizi e piattaforme di streaming, non ai consumatori, che spesso si imbattono involontariamente in contenuti illegali online e dovrebbero essere ulteriormente informati riguardo alle opzioni legali disponibili;
18. ricorda la dichiarazione della Commissione inclusa in allegato alla risoluzione del Parlamento europeo sul diritto d'autore nel mercato unico digitale, approvata nel marzo 2019, in base alla quale "la Commissione valuterà le sfide degli organizzatori di eventi sportivi nell'ambiente digitale, in particolare le questioni relative alla trasmissione illegale online di trasmissioni sportive"⁴;
19. invita la Commissione a presentare senza indugio una proposta legislativa per affrontare il problema della pirateria online delle trasmissioni sportive, dato che non esiste un unico quadro giuridico negli Stati membri; sottolinea che qualsivoglia proposta legislativa dovrebbe essere integrata da una valutazione di impatto; pone l'accento sulla necessità di un regolamento a livello dell'intera Unione per fornire una risposta complessiva alla trasmissione illegale degli eventi sportivi, chiarendo la responsabilità delle piattaforme che ospitano tali trasmissioni illegali, che dovrebbe inoltre comprendere le disposizioni pertinenti della legge sui servizi digitali;
20. sottolinea che i contenuti sportivi sono generalmente distribuiti su base esclusiva e molto spesso contrassegnati con filigrana e/o con impronte digitali, il che significa che non vi è alcun dubbio su chi abbia il diritto di trasmettere tali contenuti sportivi online, e che le segnalazioni inviate dagli organizzatori di eventi sportivi agli intermediari in merito a streaming o video illegali non sono quasi mai contestate;

⁴ https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0231_IT.pdf (non ancora pubblicata in GU).

21. sottolinea che gli intermediari dovrebbero porre in essere obblighi efficaci relativi alla conoscenza dei propri clienti, per evitare che i loro servizi siano oggetto di abusi che facilitano lo streaming illegale degli eventi sportivi; invita la Commissione, a tale scopo, a proporre detti obblighi nell'imminente legge sui servizi digitali;
22. chiede che la rimozione delle trasmissioni sportive in diretta degli intermediari online che violano i diritti sia immediato o avvenga il più rapidamente possibile, entro 15 - 30 minuti dal ricevimento della notifica da parte dei titolari dei diritti, perché possa essere efficace; chiede un meccanismo solido ed efficace di "notifica e intervento" e il rispetto dell'assenza dell'obbligo generale di sorveglianza; invita i servizi di streaming video online ad adottare ulteriori misure volontarie per rimuovere o bloccare l'accesso alle trasmissioni sportive in diretta che violano i diritti; è dell'avviso che dovrebbero essere attuati sistemi di segnalazione e notifica nonché meccanismi di reclamo e ricorso per prevenire abusi o pratiche di concorrenza sleale;
23. insiste sul fatto che i fornitori di server e piattaforme di streaming dovrebbero mettere in atto strumenti o misure di rimozione in tempo reale per rimuovere le trasmissioni sportive in diretta illegali disponibili sui loro servizi o disabilitarne l'accesso;
24. ritiene che gli Stati membri e le parti interessate debbano continuare a promuovere tra i consumatori un consumo online responsabile di contenuti sportivi, rispettando al contempo l'integrità del mercato interno e delle norme in materia di concorrenza; osserva che le misure adottate dovrebbero coinvolgere le leghe sportive, le associazioni e il settore dell'istruzione in campagne di sensibilizzazione in merito all'impatto della pirateria sul settore dello sport.

**INFORMAZIONI SULL'APPROVAZIONE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

Approvazione	26.1.2021
Esito della votazione finale	+: 26 -: 3 0: 0
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Asim Ademov, Isabella Adinolfi, Andrea Bocskor, Ilana Cicurel, Gilbert Collard, Gianantonio Da Re, Laurence Farreng, Tomasz Frankowski, Alexis Georgoulis, Hannes Heide, Irena Joveva, Petra Kammerevert, Niyazi Kizilyürek, Dace Melbārde, Victor Negrescu, Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz Devesa, Andrey Slabakov, Massimiliano Smeriglio, Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Salima Yenbou, Theodoros Zagorakis, Milan Zver
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Ibán García Del Blanco, Marcel Kolaja, Elżbieta Kruk, Radka Maxová, Diana Riba i Giner

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

26	+
ECR	Elzbieta Kruk, Dace Melbārde, Andrey Slabakov
ID	Gilbert Collard, Gianantonio Da Re
NI	Isabella Adinolfi
PPE	Asim Ademov, Andrea Bocskor, Tomasz Frankowski, Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Theodoros Zagorakis, Milan Zver
Renew	Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Irena Joveva, Radka Maxová
S&D	Ibán García Del Blanco, Hannes Heide, Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz Devesa, Massimiliano Smeriglio
The Left	Alexis Georgoulis, Niyazi Kizilyürek

3	-
Verts/ALE	Marcel Kolaja, Diana Riba i Giner, Salima Yenbou

0	0

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti

**INFORMAZIONI SULL'APPROVAZIONE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO**

Approvazione	13.4.2021
Esito della votazione finale	+: 18 -: 6 0: 0
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Pascal Arimont, Gunnar Beck, Geoffroy Didier, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Ibán García Del Blanco, Esteban González Pons, Gilles Lebreton, Karen Melchior, Jiří Pospíšil, Franco Roberti, Marcos Ros Sempere, Stéphane Séjourné, Raffaele Stancanelli, Marie Toussaint, Adrián Vázquez Lázara, Axel Voss, Marion Walsmann, Tiemo Wölken, Lara Wolters, Javier Zarzalejos
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Patrick Breyer, Daniel Buda, Caterina Chinnici, Heidi Hautala, Ilhan Kyuchyuk, Emmanuel Maurel, Sabrina Pignedoli, Luisa Regimenti, Yana Toom

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO**

18	+
PPE	Pascal Arimont, Geoffroy Didier, Esteban González Pons, Jiří Pospíšil, Axel Voss, Marion Walsmann, Javier Zarzalejos
S&D	Ibán García Del Blanco, Franco Roberti, Marcos Ros Sempere, Lara Wolters
Renew	Pascal Durand, Stéphane Séjourné, Adrián Vázquez Lázara
ID	Gilles Lebreton, Luisa Regimenti
ECR	Angel Dzhambazki, Raffaele Stancanelli

6	-
S&D	Tiemo Wölken
Renew	Karen Melchior
ID	Gunnar Beck
Verts/ALE	Patrick Breyer, Heidi Hautala
The Left	Emmanuel Maurel

0	0

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti